



Fondazione
dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Firenze



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

Firenze, 19 febbraio 2019

L'opponibilità della cessione del quinto dello stipendio

Relatore: Avv. Tommaso Ariani

Email: tommaso.ariani@basp.it

Natura della cessione del quinto

- Natura della cessione del quinto dello stipendio
 - ✓ si tratta di cessione di credito futuro
 - ✓ configura un nuovo privilegio?
- La cessione del quinto è opponibile alla procedura?

Disposizioni normative rilevanti

- art. 2914 n. 2 c.c.: «*Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento: (..) 2) le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento*»;
- art. 2915 c.c.: «*Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità (..) se non hanno data certa anteriore al pignoramento*».
- art. 2918 c.c.: «*Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, se non sono trascritte anteriormente al pignoramento. Le cessioni e le liberazioni per un tempo inferiore a tre anni e le cessioni e le liberazioni superiori ai tre anni non trascritte non hanno effetto, se non hanno data certa anteriore al pignoramento e, in ogni caso, non oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento*»

Teorie elaborate rispetto alla cessione del quinto

Sono state elaborate tre teorie sulla cessione del quinto:

- la cessione del quinto è opponibile alla procedura
- La cessione del quinto è opponibile alla procedura ma in misura limitata
- La cessione del quinto non è opponibile alla procedura

Prima posizione interpretativa

- Non vi sono pronunzie della Cassazione in favore di questa posizione
- Nella giurisprudenza di merito si legge:
 - ✓ la cessione del quinto configura un privilegio atipico
 - ✓ dopo la notifica (al terzo) della cessione del quinto, essa diviene opponibile anche nei confronti della procedura

Si vedano in questo senso: Trib. Napoli 5 dicembre 2017; Trib. Catania 25 ottobre 2016

Seconda posizione interpretativa

Cass., sez. lav., 26 ottobre 2002, n. 15141: «In materia di efficacia della cessione di crediti futuri in pregiudizio del creditore pignorante, occorre distinguere **tra crediti maturandi con origine da un unico e già esistente rapporto-base, quali i crediti di lavoro, e crediti soltanto eventuali, non necessariamente identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi; la cessione dei primi prevale sul pignoramento nell'ambito di un triennio, purché prima del pignoramento stesso sia stata notificata o accettata dal debitore ceduto, mentre perché prevalga la cessione dei secondi è necessaria la notificazione o accettazione dopo che il credito sia venuto ad esistenza, ma prima del pignoramento**».

Forse anche Cass. 28 luglio 2014, n. 17054

Nella giurisprudenza di merito in materia di sovraindebitamento si vedano: Trib. Monza 26 luglio 2017; Trib. Forlì 4 luglio 2018; Trib. 12 maggio 2016

Terza posizione interpretativa

Cass. 17 gennaio 2012, n. 551: “La natura consensuale del contratto di cessione di credito - relativo a vendita di cosa futura, per la quale l’effetto traslativo si verifica quando il bene viene ad esistenza - comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, **nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria; pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n. 2 c.c., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l’effetto traslativo della cessione».**

Nello stesso senso: Cass. 27 gennaio 2006, n. 1759 ; Cass. 31 agosto 2005, n. 17590 ; Cass. 29 dicembre 2000, n. 16235 ; 14 novembre 1996, n. 9997

La posizione del Tribunale di Firenze

Trib. Firenze 3 luglio 2018 (Rel. Dott.ssa Governatori – conferma Trib. Firenze 12 marzo 2018 – Rel. Dott.ssa Selvarolo) la cessione del quinto **non è opponibile** alla procedura:

- il credito della finanziaria cessionaria è un credito chirografario;
- si tratta di cessione di credito futuro e conseguentemente la cessione si verifica solo nel momento in cui il credito viene a esistere;
- l'art. 12-bis equipara il decreto di ammissione all'atto di pignoramento

Nello stesso senso con diverse motivazioni: Trib. Torino 8 giugno 2016; Trib. Ancona 15 marzo 2018; Trib. Cuneo 19 giugno 2017 e 19 settembre 2017; Trib. Busto Arsizio 24 gennaio 2018 e 10 marzo 2018; Trib. Grosseto 9 maggio 2017; Trib. Livorno 15 febbraio 2017, 3 maggio 2017 e 18 aprile 2018; Trib. Pescara 16 febbraio 2017; Trib. Pisa 24 ottobre 2016; Trib. Prato 3 marzo 2018; Trib. Prato 2 settembre 2018

La Riforma

Art. 67, comma 3, del Codice:

«La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno»

Grazie per l'attenzione

Per domande sulle questioni trattate:

tommaso.ariani@basp.it